



del 10 gennaio 2020

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019
- Art. 35, comma 15-quinquies, DPR n. 633/72
- Provvedimento Agenzia Entrate 3.12.2019

Recentemente è stato convertito il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" contenente una serie di disposizioni in materia fiscale. In sede di conversione:

- sono state confermate:
 - la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;
 - la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 - 2021; € 1.000 dal 2022);
- sono state riviste le disposizioni relative alle ritenute / compensazioni in appalti e subappalti
- sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:
 - estensione del ravvedimento a tutti i tributi;
 - periodicità trimestrale dello spesometro estero;
 - versamento semestrale dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche per importi annui non superiori a € 1.000;
 - differimento all'1.7.2020 della lotteria degli scontrini;
- è stata soppressa la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.
- la conferma per il 2020 dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;
- la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato;

- la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;
- l'introduzione di uno specifico credito d'imposta (in luogo della proroga del maxi / iperammortamento) per gli investimenti in beni strumentali nuovi;
- la soppressione dello "sconto in fattura" relativo alla detrazione per gli interventi c.d. "sisma bonus" / risparmio energetico;
- l'introduzione del c.d. "Bonus facciate";
- la rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;
- la rideterminazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali;
- la revisione dell'accesso al regime forfetario;
- l'unificazione dell'IMU - TASI.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – Art. 2
Art. 35, comma 15-quinquies, DPR n. 633/72
Provvedimento Agenzia Entrate 3.12.2019

È confermata, con l'introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, **l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:
 - opera **a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti**, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
 - **rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata**;

Recentemente è stato emanato il Provvedimento che definisce i criteri e le modalità operative connesse con la chiusura d'ufficio delle partite IVA "inattive". In particolare sono considerati "inattivi" i soggetti passivi che, nelle 3 annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA / dichiarazione dei redditi con redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

A detti soggetti l'Agenzia invia una "comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA" mediante raccomandata A/R.

Il soggetto interessato può, entro 60 giorni, fornire all'Ufficio chiarimenti in merito alla propria posizione.

Si evidenzia che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la chiusura d'ufficio della partita IVA per inattività comporta la contestuale estinzione del codice fiscale.

La chiusura d'ufficio della partita IVA non comporterà l'automatica cancellazione dal Registro delle Imprese, pratica che andrà gestita autonomamente e su iniziativa del contribuente.

- **esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES)** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.

L'esclusione rimane **in vigore fino alla rimozione delle irregolarità** che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;

◦ riportati nella dichiarazione successiva.



L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo **scarto del mod. F24**.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA. In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.



L'Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell'art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al **5%**, **per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita** (nella versione originaria del Decreto in esame la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**.



Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24**.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4 , commi 1 e 2

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal **nuovo art. 17-bis**, D.Lgs. n. 241/97 **in vigore a decorrere dall'1.1.2020**.

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono **richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.



Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice **i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **ovvero per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.



In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto **non trova applicazione** qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunicino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**.

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

È confermata, con l'introduzione della **nuova lett. a-quinquies**) al comma 6 dell'art. 17, DPR, n. 633/72 **l'estensione del reverse charge** alle *“prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**”*,



Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. (quindi per ora non trova applicazione)

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario**.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti

di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l'**esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000**.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

REGISTRATORE TELEMATICO NEL SETTORE DEI CARBURANTI

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico ha disposto quanto segue:

- Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni sono obbligatorie a partire dal:

OBLIGO MEMORIZZAZIONE / INVIO TELEMATICO DEI DATI DA PARTE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

<i>Litri di benzina / gasolio erogati complessivamente nel 2018</i>	<i>Decorrenza</i>
Fino a 1,5 milioni di litri	dall' 1.1.2021
Più di 1,5 milioni di litri e fino a 3 milioni di litri	dall' 1.7.2020
Più di 3 milioni di litri	dall' 1.1.2020

IMPATRIATI – Art. 13-ter

Come noto l'art. 5, comma 1, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in materia di lavoratori impatriati di seguito sintetizzate.

Art. 5, comma 1, lett. a)	<p>Il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">○ i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;○ l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
----------------------------------	---

FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14

È confermato, con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.**

INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **possono** adempiere all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

È confermata l'integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e **inviando i dati dei corrispettivi giornalieri "esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria"**, tramite **un registratore telematico (RT)**.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – Art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021) – Art. 16-bis

In sede di conversione è prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

Prima di elencare i **nuovi termini** previsti, si evidenzia che gli stessi saranno **applicabili a decorrere dall'1.1.2021 (mod. 730/2022)**. Le modifiche in esame, pertanto, **non riguardano le dichiarazioni / comunicazioni (mod. 730/2021)**.

A DECORRERE DALL'1.1.2021		
Soggetto	Adempimento	Termine
Contribuenti	Presentazione al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 - 5 - 8%.	Entro il 30.9
		Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF / professionista / sostituto ed "elaborate"

CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	Invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	◦ entro il 31.5 → entro il 15.6 ◦ dall'1.6 al 20.6 → entro il 29.6 ◦ dal 21.6 al 15.7 → entro il 23.7 ◦ dal 16.7 al 31.8 → entro il 15.9 ◦ dall'1.9 al 30.9 → entro il 30.9 (*)
	Il sostituto d'imposta effettua l'addebito / accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).	
CAF e professionisti abilitati	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative	Entro il 10.11
Sostituto d'imposta	Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni	Entro il 16.3 dell'anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni

(*) Il **30.9** rappresenta anche il **termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.**

Va inoltre evidenziato che la nuova disposizione prevede le seguenti ulteriori modifiche:

- i **contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato** (fatta eccezione per il personale della scuola per il quale resta fermo quanto già previsto), possono presentare il mod. 730 **se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo**, a condizione che siano noti i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- il **mod. 730 / REDDITI precompilato** sarà reso disponibile **a decorrere dal 30.4**;
- il termine per la **trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata** da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie), è **differito dal 28.2 al 16.3**;
- le **schede relative alla scelta per la destinazione del 2 - 5 - 8%** dovranno essere **conservate fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione.

È altresì **fissato al 16.3** il termine entro il quale il **sostituto d'imposta** è tenuto ad **inviare la CU all'Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori** (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi).

Nell'area riservata del proprio sito Internet l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili tali dati agli interessati e ai soggetti da questi delegati.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

◦ **€ 2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;

◦ **€ 1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

In sede di conversione è stata differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020.

In base alle nuove disposizioni, **per partecipare all'estrazione** è necessario che al momento dell'acquisto:

◦ il **contribuente** comunichi il **codice lotteria** (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

◦ l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

I premi attribuiti, a seguito dell'estrazione, ai partecipanti alla "lotteria degli scontrini", saranno individuati con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Va evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 19, DL n. 124/2019, con tale Provvedimento saranno altresì istituiti **premi speciali**, attribuiti a seguito di estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, a favore dei **soggetti che effettuano operazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronico**.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio** collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria** (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

È confermata, con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'istituzione di **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

◦ spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate

- nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'**1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
 - va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
 - non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all'Agenzia delle Entrate.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 3

È confermato **anche per il 2020** il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

È confermata la **riduzione** dal 15% al **10%** dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% ai **contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Tutti i contratti siglati entro il 31/12/2019 saranno e resteranno assoggettati a cedolare secca., probabilmente per tutta la sua durata che di solito è di sei anni + sei. **(restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Agenzia delle Entrate).**

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176

In sede di approvazione sono stati **abrogati i commi 2, 3 e 3-ter** dell'art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, **dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura”** in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (**c.d. “sisma bonus”**);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell'art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il **riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”** in luogo della detrazione spettante **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere **dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di importo **pari o superiore a € 200.000**.

Si rammenta che in base all'Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l'intervento che



“oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio”.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** nonché per quelli **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (**c.d. "sisma bonus"**) per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI" – comma 175, lett. b), n. 2)

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili"**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati** a decorrere **dall'1.1.2019**.

PROROGA "SPORT BONUS" – commi da 177 a 180

È confermata la **proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus"**, disciplinato dall'art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si rammenta che:

- il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
 - alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui;
- le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".

In **luogo della proroga del maxi / iper ammortamento** è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;
- ovvero
- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Relativamente agli altri beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predetta Tabella il credito d'imposta spetta nella misura del **15% o 6% del costo**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.



Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.**

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

"BONUS FACCIATE" – commi da 219 a 224

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. "bonus facciate"**, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici.**

La detrazione spettante va **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

SPESE VETERINARIE – comma 361

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'**aumento da da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- **intero importo** qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**;
- per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e € **120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000**.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).



La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

UNIFICAZIONE IMU - TASI – commi da 738 a 783

È confermata, **a decorrere dal 2020**, la **soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC)** di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, **ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).**

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le **"vecchie" IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina **ricalca sostanzialmente quella previgente.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; **alla data dell'1.1.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 696 a 703

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è **ricosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2022**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. "Bonus verde", ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore

dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO – Art. 27

È confermato, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, l'istituzione del Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico, a decorrere dal 2020, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'iscrizione al Registro:

- costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
- è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
- è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:
 - del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;
 - del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;
 - del versamento della somma specifica dovuta, così individuata.

Soggetti obbligati		Somma dovuta
a)	Produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di gioco lecito di cui alle lett. a) e b) dell'art. 110, comma 6, TULPS per i quali l'Amministrazione dei Monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco	€ 2.500 per i produttori € 500 per i proprietari € 200 per i possessori
b)	cessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali di intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi di cui alle citate lett. a) e b)	€ 10.000
c)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ produttori e proprietari di: <ul style="list-style-type: none"> – apparecchi e congegni elettronici con vincite di piccola oggettistica e di apparecchi senza premi (lett. a) e c), art. 110, comma 7, TULPS); – apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente / immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis, art. 110, comma 7, TULPS); – apparecchi per cui l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lett. c-ter, art. 110, comma 7, TULPS); ◦ possessori / detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente / immediatamente dopo la conclusione della partita. 	€ 2.500 per i produttori € 500 per i proprietari € 200 per i possessori
d)	cessionari del gioco del Bingo	€ 10.000
e)	cessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati	€ 3.000
f)	titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta delle scommesse che hanno regolarizzato la propria posizione (dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale con domanda di rilascio di titolo abilitativo da inviare all'Agenzia delle Dogane) e titolari dei punti di raccolta ad essi collegati	€ 200
g)	cessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore	€ 10.000
h)	titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore	€ 200
i)	cessionari del gioco a distanza	€ 10.000
l)	titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza	€ 200

m)	produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati	€ 2.500
n)	società di corse che gestiscono gli ippodromi	€ 3.000
o)	allibratori	€ 500
p)	ogni altro soggetto non ricompreso nel suddetto elenco che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco.	--

I soggetti che:

- operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione;
- svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco devono versare la somma più alta tra quelle previste per le categorie in cui operano.



L'iscrizione al Registro deve essere **rinnovata annualmente**.

È demandata al MEF la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta / iscrizione / cancellazione del Registro nonché le modalità di effettuazione del suddetto versamento.

ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE – Art. 32-ter

In sede di conversione, con l'aggiunta del n. 1-quinquies) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 5%.

L'aliquota agevolata è applicabile dalle operazioni effettuate dall'1.1.2020.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

È confermato, con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, **per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandonamento" pari a € 30.**

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che **non usano il dispositivo di allarme** in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono **applicabili dal 6.3.2020.**

AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO – Art. 53-bis

In sede di conversione è stato previsto che l'**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, è applicabile anche agli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autovettore, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:

- a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti